



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *Ordinanza, ex artt. 50 – 54 TUEL, per la limitazione dell'orario di apertura del pubblico esercizio "L'altro Verdi" ubicato in Venezia [redacted] gestito da "Enry Green s.r.l.s.", presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante dell'impresa, [redacted], nato a [redacted], domiciliato in [redacted], emanata al fine di prevenire e contrastare situazioni di assembramento che possono aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all'integrità fisica della popolazione, nonché al fine di prevenire e contrastare situazioni in grado di aggredire il bene pubblico sicurezza urbana.*

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del giorno 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

Considerato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Atteso che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";

Considerato che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca", ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato, che lo scrivente è già intervenuto con propria Ordinanza nr.766 del 02/12/2021, a imporre l'obbligo, fino al 15 gennaio 2022, di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, nei siti della cosiddetta "movida", tra cui rientrano, in Mestre, la Riviera XX Settembre e le vie limitrofe (ivi compresa la via Verdi);

Visto ancora il decreto – legge 24 dicembre 2021, n.221 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31



IL SINDACO

marzo 2022 ed ha stabilito, fino a tale data, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto ed anche in "zona bianca", nonché l'obbligo di possesso della certificazione verde covid-19 anche presso il "banco" dei pubblici esercizi, a conferma dell'aggravarsi dell'emergenza pandemica;

Rilevato che il medesimo decreto – legge 24 dicembre 2021, n.221 ha stabilito che, fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti e che, nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

Considerato che in occasione del prossimo capodanno è quindi prevedibile che proprio presso i pubblici esercizi si concentrino in maniera problematica una moltitudine di persone in cerca di convivialità e occasioni d'incontro sociale;

Ritenuto che tali concentrazioni di persone necessitano di una gestione da parte dei conduttori dei pubblici esercizi assolutamente attenta, misurata, consapevole e particolarmente accorta nell'evitare situazioni di sovra-somministrazione che finiscono con il trasferire sulla pubblica via il consumo di alcol;

Ritenuto ancora che tali sovra-somministrazioni finiscono con l'avere effetti assolutamente deleteri sulla sicurezza sanitaria, urbana e stradale, laddove gli spazi esterni ai pubblici esercizi siano risicati e tali da trasferire sulla pubblica via, sia pedonale che carrabile, svariate decine di clienti;

Preso atto che la gestione del pubblico esercizio "*L'altro Verdi*" ubicato in Venezia – [REDACTED], gestito da "[REDACTED]", presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante dell'impresa [REDACTED], nato a [REDACTED], domiciliato in [REDACTED], durante la notte del Santo Natale u.s., è stata connotata da evidente scarso rispetto per i beni pubblici della sicurezza sanitaria, urbana e stradale, con situazioni reiterate di sovra-somministrazione che hanno cagionato la totale compromissione del traffico veicolare della via Verdi e dei marciapiedi della stessa via Verdi e della via Circonvallazione, nonché situazioni di grave assembramento nella totale mancanza di distanziamento interpersonale;

Considerato che i residenti della zona, esasperati dalla situazione di caos cagionata dalla gestione del pubblico esercizio in parola, alle ore 01.21 del 25 dicembre 2021 contattavano la sala operativa della Polizia Locale segnalando la presenza di numerosi ragazzi all'esterno del Bar Verdi che schiamazzavano e scoppiavano petardi;

Constatato che la sala operativa della Polizia Locale ha effettuato, in diretta, tutti i necessari rilievi videofotografici tramite il sistema di videosorveglianza pubblica e che da tali filmati si evince, senza equivoco, che la situazione di clamorosa sovra-somministrazione sia stata causa dei disordini e dei pericoli per la sicurezza sanitaria, urbana e stradale;

Preso atto della nota nr.62/58-1-2021, prodotta in data 27 dicembre 2021 dal Comandante della Compagnia Carabinieri Mestre, da cui si evince che, su indicazione dei residenti di via Verdi a Mestre, è stata rilevata una situazione di assembramento di circa 300/400 persone che dalla serata del 24 hanno proseguito a festeggiare per buona parte della notte del 25, impegnando la zona limitrofa al locale pubblico presente nell'intersezione tra via Verdi e via Circonvallazione senza osservare le norme sul distanziamento sociale e provocando disagio ai residenti con schiamazzi e musica ad altissimo volume;

Considerato che tale nota dell'Arma andava anche e rimarcare il fatto che la pattuglia in transito non poteva intervenire per motivi di ordine pubblico (alla stessa conclusione giungeva anche la pattuglia di polizia locale



IL SINDACO

inviata in loco) e che la nota del Comando Compagnia andava a chiedere al Comando Polizia Locale di valutare i rischi di ordine e salute pubblica in previsione dell'imminente capodanno;

Preso atto che analoga nota di protesta dei residenti di via Verdi è giunta presso la Polizia di Stato, lamentando che la notte della vigilia di Natale si è consumata una vera e propria messa alcolica fuori dal bar riempiendo completamente una via delle più centrali di Mestre, cui hanno partecipato più di cinquecento ragazzi e che la situazione è degenerata dopo la mezzanotte con la presenza di soggetti ubriachi, grida, musica altissima e scoppio di petardi, esprimendo al contempo preoccupazione per l'imminente notte di capodanno;

Vista la nota prodotta in data 27 dicembre 2021 dal Dirigente del Commissariato P.S. di Mestre, il quale andava a rappresentare che in considerazione dell'episodio avvenuto nell'arco della sera del 24 u.s. e le prime ore del mattino del giorno di Natale, dove diverse centinaia di persone nella zona adiacente al bar in questione, hanno creato un assembramento tale da mettere a rischio la salute pubblica in un periodo così delicato contrassegnato dalla presenza del COVID, associato anche ad un uso smodato di alcool, appariva necessaria l'adozione di un intervento drastico sugli orari di apertura e chiusura del locale in parola;

Ritenuto, quindi, di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia, ai sensi dell'art 54, comma 4, del T.U.E.L. copia del presente provvedimento affinché possa assumere i provvedimenti di competenza;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;
- l'art. 9 bis del D.L. 23 luglio 202, n. 105 e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021;
- il Decret Legge 26 novembre 2021, n.172;
- l'Ordinanza del Sindaco di Venezia nr.766 del 02/12/2021;
- il decreto – legge 24 dicembre 2021, n.221.

ORDINA

1. Al pubblico esercizio "*L'altro Verdi*" ubicato in Venezia – Mestre [REDACTED], gestito da "*Enry Green s.r.l.s.*", presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante dell'impresa [REDACTED], domiciliato in [REDACTED], di svolgere la propria attività, il giorno venerdì 31 dicembre 2021, non oltre le ore 21.00;
2. Al medesimo pubblico esercizio, di iniziare la propria attività, il giorno sabato 1 gennaio 2022, non prima delle ore 06.00;

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia e trasmesso al Prefetto di Venezia.



IL SINDACO

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 82/2005